


COMUNE DI SALASSA

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

C.C. n. 87 DEL 14.12.1982



CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l' applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell' interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonchè dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell' art. 221 del Codice Penale.

Art. 4

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell' art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, sono demandati in materia edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell' art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 - per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15 giugno 1959 , n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l' adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l' intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi ai fondi finitimi dei danni e molestia ai passanti.

E' vietato affidare in custodia a persone non adulte ed inidonee qualsiasi animale posto in luoghi aperti o comunque non difesi.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. _____

Art. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali, comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche, o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Nei boschi di nuova costituzione o in via di rinnovo naturale a chiunque appartenenti è vietato il pascolo per qualsiasi specie di bestiame per un tempo determinato.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all' autorità giudiziaria.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà carreggiata.

Le mandrie devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella e di notte debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietti anteriormente luce bianca e seguite da altro guardiano munito di fanale che proietti posteriormente luce rossa.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame, detta sosta è consentita nelle sole aree autorizzate che verranno segnalate con appositi cartelli.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. _____

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. _____

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L' esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall' amministrazione provinciale.

Art. 11

Esercizio dell' apicoltura

L' esercizio dell' apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R.D.L. 23.10.1925 n. 2079 e relativo Regolamento approvato con R.D. 17.3.1927 e dalle leggi vigenti.

MODIFICHE E AGGIUNTE

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL' AGRICOLTURA

Art. 12

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, od altri animali nocivi all' agricoltura, l' Autorità Comunale d' intesa con l' Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l' Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l' applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all' azienda, di denunciare all' Autorità Comunale, all' Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all' Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusi-bili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all' uopo indicati.

Art. 13

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all' infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall' Os-servatorio di fitopatologia competente.


Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
 Oblazione in via breve di L. _____

Art. 14

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all' uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all' Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta " terreno avvelenato " o simile.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
 Oblazione in via breve di L. _____



FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

Art. 15

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate qualsiasi opere tali da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e che possano recare danno ai terreni vicini e alle strade.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. _____

Art. 16

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all' anno e occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l' Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell' inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000

Oblazione in via breve di L. _____

Art. 17

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell' opera di sostegno.

Per la piantagione degli alberi a rapido incremento legnoso (pioppi - pino - larice - noce - castagno - frassino - quercia - olmi etc.) semprechè la proprietà limitrofa sia adibita a coltura alimentare foraggera, si dovrà rispettare la distanza di metri 12,50 (dodici e cinquanta) dal confine e comunque non meno di metri 50 (cinquanta) dal fabbricato più vicino (escluse stalle, fienili e similari).

Nel caso di piantamenti di pioppo a filare unico, posti lungo la strada consortili, comunali, vicinali e interpoderali e nei casi di piantamenti di pioppo lungo le ripe dei canali irrigui, bealere, rogge di una certa portata e lunghezza è sufficiente la distanza minima di metri 4 (quattro)

MODIFICHE E AGGIUNTE

fra pianta e pianta, posta sullo stesso filare ed alla prescrizione di metri 5 (cinque) per quanto riguarda la distanza dal confine delle proprietà sunnominate.

Per gli alberi di medio fusto come da classificazione del Codice Civile si deve osservare la distanza di metri 6 (sei) dal confine di proprietà a coltura foraggera e di metri 1 (uno) se posti su unico filare, dalle strade consortili, comunali, vicinali ed interpoderali e dalle rogge.

Per gli alberi da frutta, la distanza dal confine di proprietà a coltura foraggera è di metri 3 (tre).

Per gli arbusti e le siepi vive si deve osservare la distanza di metri 1 (uno) dal confine di proprietà e dalle strade consortili, comunali, vicinali ed interpoderali e dalle rogge.

Per gli appezzamenti a confine con un incrocio stradale, il piantamento di qualsiasi specie di alberi e di siepi, semprechè le distanze non siano regolate da norme più restrittive, si deve lasciare una distanza di metri 5 (cinque) per ogni lato confinante con la strada in modo tale da non ostacolare la visibilità, detta norma è valida per le strade Statali Provinciali, Comunali e vicinali.

Per i piantamenti di viti e salici si deve osservare la distanza di metri 1,5 (uno e cinquanta) dal confine di proprietà.

Dette norme sopracitate non sono valide per i terreni golenali del Torrente Orco per i quali valgono le norme del Codice Civile.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 e L. 200.000
Oblazione in via breve di L. _____

Art. 18

Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli alberi in modo tale da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.


Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L. _____

Art. 19

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade comunali, consortili, vicinali ed interpoderali, non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade, in modo da danneggiare le strade stesse, ma devono lasciare lungo le stesse lo spazio per volgere l' aratro. Detto spazio deve essere lavorato parallelamente alle strade stesse.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L. _____



CAPO V°

P E N A L I T A'

Art. 20

Accertamenti delle violazioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di polizia municipale nonchè dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le norme di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART. 21

Contestazione e notificazione

Circa modi e termini per la contestazione e la notificazione ai trasgressori delle violazioni delle norme del presente regolamento si richiamano gli artt. 14 e 15 della legge 24.11.1981, n.689.

Art. 22

Determinazione sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di L. 20.000 a L. 200.000 e sempre che la violazione non sia sanzionata penalmente.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione e attenuazione delle conseguente violazione; non che' alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 23

Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689 del 24.11.1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione editta, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 24


Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138, l'esecuzione d'Ufficio a spesa dei contravvenuti.

Art. 25

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo chericorra l'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981, n.689 (connessione con un fatto costituente reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Sindaco.



Art. 26

Procedimento ingiuntivo

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ne ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento deve essere effettuato all'Ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento ai sensi di legge. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Art. 27

Sequestro e custodia di mezziche abbiano causato infrazione

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione possono procedere al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere la infrazione o che ne siano il prodotto. Nei casi di cui sopra gli interessati, a mente dell'art. 19 della legge 24.11.1981, n.689, possono proporre opposizione al Sindaco.

Art. 28

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capo, si rinvia alle borme di cui alla sezione I (Principi Generali) e II° (Applicazione) della legge 24 novembre 1981, n.689..

MODIFICHE ED AGGIUNTE

C A P O V I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 30

Limiti del regolamento

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dettate dalle leggi Statali, Regionali e Provinciali ed i regolamenti di igiene ed edilizio.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

I N D I C E

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

- Art. 1 - Limiti del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Municipale
- Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

- Art. 5 - Pascolo degli animali
- Art. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame
- Art. 9 - Pascolo in ore notturne
- Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca
- Art. 11 - Esercizio dell' apicoltura

CAPO III

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 12 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 13 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 14 - Cartelli per esche avvelenate

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

- Art. 15 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 16 - Spurgo di fossi e canali
- Art. 17 - Distanze per fossi canali ed alberi
- Art. 18 - Recisione di rami protesi e radici
- Art. 19 - Aratura dei terreni

CAPO V

PENALITA'

- Art. 20 - Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende
- Art. 21 - Rimessa in pristino ed esecuzione d' ufficio
- Art. 22 - Inesecuzione di ordinanza
- Art. 23 - Oblazione contestuale
- Art. 24 - Oblazione in sede amministrativa
- Art. 25 - Risarcimento danni
- Art. 26 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali causa di infrazioni
- Art. 27 - Procedimento ingiuntivo
- Art. 28 - Sospensione delle licenze

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 30 - Limiti del regolamento